



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Forza Italia"

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. *1126/11 X LEG-RA*

Prot. 0207

Napoli, li 09 agosto 2018

Al Presidente Consiglio regionale
della Campania

S E D E

INTERROGAZIONE URGENTE

Oggetto: misure urgenti di tutela della salute dei minori e di semplificazione per gli Istituti scolastici dell'infanzia e dei servizi educativi.

I sottoscritti Consiglieri regionali Armando Cesaro e Maria Grazia Di Scala, ai sensi dell'articolo 128 del Regolamento interno del Consiglio regionale

Premesso che:

- a) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 sulle "Nuove norme sul procedimento amministrativo" impone il dialogo fra le Pubbliche Amministrazioni a vantaggio degli utenti, e che all'art. 15, comma 1, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- b) il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; - la Legge 13 luglio 2015, n. 107 contenente la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione";
- c) il Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, pubblicato in G.U. n. 130 del 7/6/2017, con cui si stabilisce quali vaccinazioni sono obbligatorie per i minori di età compresa fra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), in base alle specifiche indicazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale vigente nel proprio anno di nascita e in ragione della elevata contagiosità delle specifiche patologie prevenibili con vaccino;
- d) la Legge 31 luglio 2017, n.119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 giugno 2017, n.73", recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, all'articolo 3, prevede che: "1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono

1

tenti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligate indicate all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la scheda vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 del 2000.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o, al centro ovvero agli esami 3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale;

e) le indicazioni contenute nella successiva Circolare Ministeriale MIUR 0001622 del 16.08.2017, avente ad oggetto "Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del D.L. 7.6.2017, n. 73, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", nella quale si definisce che "al fine di rendere effettivo l'obbligo vaccinale, i Dirigenti Scolastici... sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.

Considerato che

- l'articolo 6, comma 3-octies del decreto legge del 25 luglio 2018, n. 91 stabilisce che gli adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia costituisce requisiti di accesso a decorrere dall'anno 2019/2020;
- tale slittamento rischia di vanificare l'attività di prevenzione di patologie trasmissibili, il rapporto di fiducia e il percorso compiuto, in Campania, per elevare i livelli di assistenza sanitaria;

Atteso che

Il decreto legislativo n. 196/2013 "Codice Privacy", all'art. 24, lett. a), recita testualmente che: "Il consenso al trattamento dei dati non è richiesto quando è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria";

Per tutto quanto premesso, considerato e atteso si interrogano il Presidente della Giunta al fine di sapere

Quali misure si intendono adottare per agevolare i dirigenti delle scuole dell'infanzia e dei centri educativi alla consultazione dei dati e delle certificazioni dei Centri Vaccinali delle ASL che, pur non costituendo requisito di accesso all'istruzione, sono indispensabili per la composizione delle classi in una logica di tutela della salute dell'intera platea scolastica;

Quali azioni si intendono intraprendere per incentivare gli adempimenti agli obblighi vaccinali a tutela, così come da evidenze scientifiche, della salute pubblica.


Armando Cesaro

Maria Grazia Di Scala

